



# TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA

*Comitato per la formazione dell'Albo dei Consulenti Tecnici e dei Periti*

L'anno 2013, addì 29 del mese di Novembre alle ore 11,00 si è riunito nella sede del Tribunale di Marsala, il Comitato per la formazione dell'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio dall'art. 13 e ss. del R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368, così composto:

**Presidente:**

**Gioacchino Natoli**

**Presidente del Tribunale di Marsala**

**Componenti:**

**D.ssa Antonella Trainito**

**Sostituto Procuratore della Repubblica di Marsala**

**Avv. Simone Bonanno**

**Presidente del Consiglio dell'Ordine Avvocati**

**come da allegato elenco**

**Presidenti dei vari Ordini/Collegi Professionali**

**Segretario:**

**Sig. ra Ottoveggio Giovanna**

**Funzionario Giudiziario**

*Il Comitato, così come sopra composto, delibera di approvare le regole di giudizio e di valutazione cui attenersi per la formazione e la revisione degli Albi dei Consulenti Tecnici di Ufficio e dei Periti, riportate nell'allegato "A" che composto di n. 8 pagine fa parte integrante del presente verbale.*

---









**TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA**  
*Comitato per la formazione degli albi dei consulenti tecnici e dei periti*



SEDUTA DEL GIORNO 29.11.2013

(Allegato al Verbale)

**COMPONENTI:**

**FIRMA:**

<p><b>IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI MARSALA</b> <i>Dott. Giocchino Natoli</i></p>	
<p><b>IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DEL TRIBUNALE DI MARSALA</b> <i>D.ssa Antonella Trainito</i></p>	
<p><b>PER IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MARSALA</b> <i>AVV. SIMONE BONANNI</i></p>	
<p><b>IL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEI MEDICI ED ODONTOIATRI DI TRAPANI</b> <i>Dott. Maurizio Terzo</i></p>	
<p><b>IL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DI PALERMO</b></p>	<p>ASSENTE</p>
<p><b>IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRAPANI</b> <i>Dott. Giuseppe Cassisa</i></p>	
<p><b>IL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI MARSALA</b> <i>Dott. Alberto Scuderi</i></p>	
<p><b>IL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI TRAPANI</b> <i>Benedetto Puletto</i></p>	

<p><b>IL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI TRAPANI</b> Ing. Andrea Giannitrapani</p>	
<p><b>IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI GEOMETRI DI TRAPANI</b> Dott. <del>Geoff. T. SCO</del> <i>PROVINCIA</i></p>	
<p><b>IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI DI MAZARA DEL VALLO TRAPANI</b> Dott. Giuseppe Ingargiola PER. I.N.B.</p>	
<p><b>IL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI AGRONOMI DI TRAPANI</b> Dr. Giuseppe Pellegrino</p>	
<p><b>IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO PROVINCIALE DEI PERITI AGRARI DI MARSALA</b></p>	<p>ASSENTE</p>
<p><b>IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI TRAPANI</b> Rag. Leonardo Giacalone</p>	<p>ASSENTE</p>
<p><b>IL PRESIDENTE DELL'ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI DELLA SICILIA DI PALERMO</b> Francesco Criscenti</p>	<p>ASSENTE</p>
<p><b>IL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA REGIONE SICILIA DI PALERMO</b> D.ssa Rosa Adamo</p>	
<p><b>IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO</b> Dott. Gaspare Ferro</p>	
<p><b>IL SEGRETARIO</b> Giovanna Ottoveggio</p>	





- di avere eseguito prestazioni professionali di particolare complessità;
- di avere pubblicato monografie, articoli, saggi, note;
- di essere stato relatore o docente in istituti universitari, scuole di specializzazione, corsi di aggiornamento;
- di avere svolto e svolgere continuativamente e per un apprezzabile arco di tempo l'attività professionale.

La prova del possesso della speciale competenza non può essere desunta dai seguenti elementi, se non corroborati *aliunde*:

- attività professionale risalente nel tempo, o svolta in modo non continuativo;
- mera partecipazione quale discente a corsi di aggiornamento;
- mera partecipazione ad attività professionali "di gruppo" (es., studi associati), ove non si dimostri il tipo e l'entità dell'apporto fornito dall'istante alle singole prestazioni professionali.

**4. Valutazione della speciale competenza.** - Nel valutare il possesso della speciale competenza il Comitato seguirà un criterio quanto più oggettivo possibile. A tal fine, nei casi dubbi, procederà assegnando un punteggio alla documentazione esibita dall'interessato, in base ai seguenti valori:

N.	Documentazione esibita	punteggio
a	dimostrata esecuzione di prestazioni professionali di particolare complessità	da 2 a 5 punti per ognuna di esse
b	pubblicazione di monografie su temi inerenti le materie per le quali si chiede l'iscrizione	3 punti per ciascuna di esse
c	pubblicazione di saggi brevi, articoli, note, inerenti le materie per le quali si chiede l'iscrizione	da 0,5 a 1 punto per ciascuna di esse
d	dimostrato svolgimento di attività professionale intensa e continuativa	5 punti per ogni anno di attività

**Per l'iscrizione la speciale competenza si presume posseduta da chi, in applicazione dei criteri di cui al presente articolo totalizzi un punteggio superiore a 30 o abbia maturato un periodo di iscrizione all'Ordine, Collegio Professionale o alla Camera di Commercio non inferiore a quattro anni. In occasione di ogni revisione bisogna totalizzare un punteggio superiore a 30.**

**5. Provvedimenti del comitato.** - Nel caso in cui non sia esibita documentazione che comprovi il possesso della speciale competenza, il Comitato rigetta la domanda di iscrizione.

Nel caso in cui sia esibita documentazione insufficiente, il Comitato invita l'istante ad integrare gli elementi di prova, rinviando l'esame della domanda ad altra adunanza.

**6. Specchiata moralità** - La specchiata moralità è requisito fondamentale ed inderogabile perché possa procedersi all'iscrizione nell'albo.

La specchiata moralità non si identifica con la incensuratezza, ma consiste in una condotta professionale e di vita corretta, onesta e proba.

L'assenza di specchiata moralità si presume, fino a prova contraria da fornirsi a cura

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*

*[Handwritten signature]*

dell'istante, in chi abbia riportato condanne, anche se in esito a riti alternativi o non passate in giudicato, a pene detentive superiori a tre mesi.  
 Nel caso in cui sia stata ottenuta la riabilitazione, il Comitato valuterà caso per caso il possesso del requisito in questione.

**Disciplina dell'albo**

**1. Competenza.** - Il controllo disciplinare sugli iscritti all'albo è effettuato dal Presidente del Tribunale, o dal magistrato da questi delegato, i quali possono promuovere procedimenti disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.

Le sanzioni disciplinari sono irrogate dal Comitato.

**2. Procedimento.** - Il Presidente del Tribunale o il Magistrato da questi delegato, anche d'ufficio, prende notizia delle condotte dei consulenti o dei periti.

Nel caso di consulenti il Presidente, prima di promuovere il procedimento disciplinare, contesta l'addebito e ne raccoglie la risposta scritta, all'esito decide se archiviare la contestazione o trasmetterla all'esame del Comitato.

Nel caso dei periti, il Presidente raccolta la risposta scritta rimette gli atti al Comitato per la decisione.

**3. Criteri di giudizio.** Nella irrogazione delle sanzioni, il Comitato valuta tutte le circostanze del caso concreto, ed in particolare:

- (a) la gravità della mancanza ascritta al consulente;
- (b) gli effetti che essa ha avuto sul regolare e celere svolgimento del giudizio;
- (c) la sussistenza di precedenti infrazioni disciplinari.

**4. Sanzioni.** - Ai consulenti e periti che non hanno osservato i loro doveri possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

- 1) l'avvertimento;
- 2) la sospensione dall'albo per un tempo non superiore ad un anno;
- 3) la cancellazione dall'albo.

Per garantire uniformità di trattamento e trasparenza delle decisioni, ferma restando la necessaria valutazione del caso concreto, ai sensi dell'articolo precedente, il Comitato nell'irrogare le sanzioni disciplinari si atterrà ai seguenti criteri di massima:

N.	Condotta	Sanzione
a	Ingiustificata assenza all'udienza fissata per il conferimento dell'incarico.	Avvertimento
b	Mancato deposito della relazione nei termini, quando il ritardo è inferiore ad un mese.	Avvertimento
c	Mancato deposito della relazione nei termini, quando il ritardo è superiore ad un mese.	Sospensione fino a un mese

*[A vertical column of approximately 10 handwritten signatures or initials, mostly illegible.]*

*[Handwritten signature or mark at the bottom right corner.]*



**7. Controllo sulla qualità delle relazioni.** - E' facoltà del Comitato e del Presidente acquisire, anche d'ufficio, copia delle relazioni al fine di verificarne la qualità, che dovrà comunque essere elevata.

Nel caso di qualità scadente, sia nel merito che nel metodo, il consulente o il perito potranno essere invitati dinanzi al Comitato per i provvedimenti di competenza di quest'ultimo.

### **Revisione dell'Albo**

**1. Modalità.** - L'Albo è permanente. La revisione dell'albo avviene secondo due modalità: sistematica ed a campione.

La revisione sistematica è quella compiuta ogni quattro anni per i consulenti e ogni due anni per i periti. In considerazione dell'elevato numero di iscritti all'albo, la revisione può avvenire in modo scaglionato per singole categorie di iscritti, purché ciò avvenga nel rispettivo termine di cui sopra.

In occasione della revisione sistematica, ciascuno degli iscritti è invitato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a dare prova del mantenimento delle "speciale competenza tecnica" mediante la produzione di aggiornati titoli e documenti, secondo quanto prescritto agli artt. 3 e 4 del paragrafo "Iscrizione All'albo" del presente documento, nonché a dichiarare persistente:

- (a) la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 15 disp. att. c.p.c. e 69 disp. att. c.p.p;
- (b) la insussistenza di sopravvenuti impedimenti ad esercitare l'ufficio.

Nel caso di mancata risposta entro 30 giorni dalla regolare ricezione dell'invito, il Comitato procede alla cancellazione dell'iscritto.

Ai fini di cui al comma precedente, farà fede la data indicata sull'avviso di ricevimento.

Gli iscritti all'Albo sono tenuti a comunicare tempestivamente all'ufficio competente la cessazione dell'attività professionale ed il cambiamento dell'indirizzo e del numero telefonico.

**2. Revisione a campione.** - E' facoltà del Comitato e del suo Presidente, procedere a controlli a campione su singoli iscritti o gruppi di iscritti, al fine di verificare il perdurante possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione.

Qualora il consulente o il perito, per un qualsivoglia motivo fosse cancellato o sospeso dall'Ordine o dal Collegio professionale di appartenenza, sarà destinatario di analogo provvedimenti con riguardo all'iscrizione all'Albo, in quanto privo dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

**ALBO DEI CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO**

<b>Indice Alfabetico per categoria</b>	
<b>I-</b>	<b>CATEGORIA MEDICO CHIRURGICA</b>
	1) Medici-Chirurghi
	2) Psichiatri
<b>II-</b>	<b>CATEGORIA INDUSTRIALE</b>
	1) Agronomi
	2) Architetti
	3) Geologi
	4) Geometri
	5) Ingegneri e Laureati in Discipline industriali
	6) Periti Agrari
	7) Periti Industriali
<b>III-</b>	<b>CATEGORIA COMMERCIALE</b>
	1) Dottori Commercialisti ed Esperti contabili
	2) Revisori contabili
	3) Consulenti del lavoro
<b>IV-</b>	<b>CATEGORIA BANCARIA</b>
<b>V-</b>	<b>CATEGORIA ASSICURATIVA</b>
<b>VI-</b>	<b>ALTRE CATEGORIE</b>
	1) Chimici e farmacisti
	2) Psicologi
	3) Agenti di affari-Mediatori;
	4) Agrotecnici;
	5) Amministratori di condomino;
	6) Amministratori immobiliari;
	7) Assistenti sociali;
	8) Biologi ;
	9) Consulenti tributari;
	10) Esperti balistici;
	11) Esperti in casistica ferroviaria;
	12) Esperti in contratto di lavoro;
	13) Esperti in infortunistica stradale;
	14) Esperti in tecnologia alimentare;
	15) Gemmologi;
	16) Informatici;
	17) Interpreti e traduttori;
	18) Pedagogisti;
	19) Periti fonici e traduttori).
	20) Veterinari

Justa

